

REQUISITI MORALI PER L'ISCRIZIONE

Ai sensi dell'art. 2 della legge 1989, n.39 e successive modifiche, il soggetto interessato allo svolgimento dell'attività di agente e rappresentante di commercio deve essere in possesso di requisiti morali, ovvero :

- di non essere interdetto o inabilitato;
- di non essere in stato di fallimento;
- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione, divenute definitive, a norma delle Leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 10 febbraio 1962, n. 57; 31 maggio 1965 n. 575; 13 settembre 1982 n. 646;
- di non essere incorso in reati puniti con la reclusione ai sensi dell'art. 116 del Regio Decreto 21 dicembre 1933 n. 1736 e successive modificazioni;
- di non essere stato condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo a cinque anni.

Avvertenze

Si raccomanda di porre particolare attenzione nella compilazione della modulistica, soprattutto nella parte relativa all'autocertificazione dei requisiti morali. Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, la Camera di Commercio I.A.A. di Trento dovrà inibire lo svolgimento dell'attività ed inviare una segnalazione alla Procura della Repubblica per dichiarazione mendace, al fine dell'applicazione degli eventuali provvedimenti di competenza (ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000).